

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO

TRA

il Ministero dei Trasporti - Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera -
Direzione Marittima di Ravenna

e

la Regione Emilia Romagna

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile

per la collaborazione nelle attività di protezione civile.

Premesso che con precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1724 del 19/11/2012 è stata prorogata al 31/12/2017 la Convenzione fra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Ministero dei Trasporti - Corpo delle Capitanerie di Porto - Direzione Marittima di Ravenna, approvata con la deliberazione di Giunta regionale n.1130/2007 e sottoscritta in data 21 novembre 2007, concernente la collaborazione nelle attività di protezione civile, con particolare riferimento all'ambiente marino e costiero;

Preso atto dei positivi risultati della collaborazione posta in essere nel periodo di vigenza della Convenzione su citata;

Rilevata la volontà delle parti alla prosecuzione dell'attività svolta, confermando e implementando la reciproca collaborazione in essere, mediante la sottoscrizione di una convenzione quadro aggiornata, di durata triennale, secondo una specifica programmazione articolata su base annuale in relazione alla disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra i soggetti interessati;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 652 del 14/05/2007;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ (DGR APPROVAZIONE SCHEMA NUOVA CONVENZIONE);

L'anno, addì del mese di
presso la sede dell'Agencia Regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile, Viale Silvani 6,
Bologna,

TRA

Il Ministero dei Trasporti - Corpo delle Capitanerie di Porto
- Guardia Costiera-Direzione Marittima di Ravenna
rappresentato dal Direttore Marittimo pro-tempore dell'Emilia
- Romagna, domiciliato, per la carica, in Ravenna - località
Porto Corsini - in via Teseo Guerra n. 15 (di seguito, per
brevità, "Direzione")

E

La Regione Emilia Romagna - Agencia Regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile, rappresentata
dal Direttore, domiciliato, per la carica, in Bologna - Viale
Silvani, 6 (di seguito, per brevità, "Agencia")

Si conviene e si stipula la presente

CONVENZIONE QUADRO

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione ha come obiettivo la valorizzazione dei rapporti di reciproca collaborazione tra l'Agencia e la Direzione, allo scopo di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nella Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento all'ambiente marino e costiero.
2. L'Agencia e la Direzione attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata, sul territorio regionale, delle forze istituzionalmente preposte ad interventi di previsione e prevenzione dei rischi, di soccorso e di contrasto attivo alle pubbliche calamità.

Art.2

(Programma operativo annuale - POA: attività)

1. Annualmente l'Agencia e la Direzione concordano, sul piano tecnico, un Programma operativo annuale, detto POA, per l'attuazione della presente convenzione.

2. Il programma viene elaborato con le tempistiche e le modalità illustrate al successivo art. 3, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti.
3. Il POA si articola, indicativamente, nelle seguenti attività:
 - a) concorso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, sia nelle attività di soccorso in caso di calamità o nell'imminenza delle stesse, sia nell'attività di formazione degli operatori di protezione civile e di informazione alla popolazione in materia di rischi e delle relative misure di sicurezza, con particolare riferimento all'ambiente marino e costiero;
 - b) concessione di contributi finanziari regionali finalizzati all'acquisto diretto, a carico della Direzione, di mezzi (terrestri e nautici), materiali, attrezzature, carburante da utilizzare nell'ambito del territorio regionale, per le finalità indicate nella presente convenzione. Pur rimanendo la gestione di detti beni in capo alla Direzione e la proprietà in capo al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ogni eventuale utilizzo, anche temporaneo, fuori dal territorio regionale per le finalità istituzionali o di protezione civile, dovrà necessariamente essere previamente autorizzato dal Direttore dell'Agenzia, al fine di verificare che non sussistano esigenze di impiego contestuale nel territorio regionale per far fronte a situazioni di crisi o di emergenza, anche in assenza o nelle more della loro formale dichiarazione; l'acquisto di detti beni dovrà essere debitamente comprovato mediante apposita documentazione da presentarsi in sede di rendicontazione delle attività, come meglio descritto nel successivo art. 7 e secondo le ulteriori modalità dettagliate nel relativo POA;
 - c) formazione e addestramento, dei volontari di protezione civile e del personale degli enti locali preposto alla protezione civile, anche al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione, in tutti gli ambiti di attività di protezione civile, ivi compresa l'informazione alla popolazione;
 - d) definizione congiunta delle modalità di partecipazione delle strutture, del personale e dei mezzi della Direzione allo svolgimento di esercitazioni promosse dall'Agenzia, dirette a simulare situazioni di

emergenza, con la presenza contestuale anche di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;

- e) concessione in comodato d'uso gratuito alla Direzione, di strutture, attrezzature e mezzi (terrestri e navali) da impiegare sul territorio regionale, per il potenziamento delle capacità operative del sistema di protezione civile, in base a quanto stabilito dal successivo art. 4;
- f) condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle tipologie di rischio di interesse reciproco, anche mediante mezzi informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente definite, nonché acquisizione, secondo le vigenti disposizioni normative, dei supporti hardware e software eventualmente necessari;
- g) implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni, tra il Centro Operativo Regionale dell'Agencia e le strutture della Direzione, per assicurare migliori collegamenti in situazioni di crisi;
- h) definizione di procedure operative per migliorare e rendere sempre più efficaci le modalità di informazione, attivazione e coordinamento degli interventi delle parti, in previsione od in occasione di crisi ed emergenza, ai fini di protezione civile, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n.112/1998.

Art. 3

(Programma operativo annuale - POA: tempi e modalità)

1. Il POA viene elaborato secondo la seguente procedura:
 - a) entro il mese di novembre di ciascun anno viene avviata una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti, con riguardo a tutte le attività di cui al precedente art. 2;
 - b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la programmazione di massima di cui alla precedente lettera a), viene sottoposta a verifica di compatibilità finanziaria con le risorse disponibili nel bilancio stesso, anche provenienti da specifici trasferimenti statali; di conseguenza viene congiuntamente definito il POA, che non necessariamente contempla tutte le tipologie di attività previste al precedente art. 2.
2. L'Agencia, a bilancio approvato, provvede con proprio atto amministrativo ad approvare il POA definitivo, impegnando

le necessarie risorse finanziarie per la sua realizzazione.

3. La Direzione, secondo il proprio ordinamento interno, assicura il concorso coordinato delle proprie strutture operanti sul territorio regionale.
4. Il POA potrà essere rimodulato e/o integrato per motivate ragioni di opportunità concordate fra le parti e le rimodulazioni/integrazioni dovranno essere valutate e formalizzate dall'Agenzia mediante l'adozione di propri specifici atti.
5. Il POA contiene anche le modalità operative di attuazione, per l'anno di riferimento, delle singole tipologie di attività.

Art. 4

(Comodato d'uso gratuito)

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 1/2005, alla Direzione possono essere concessi in comodato d'uso gratuito beni mobili strumentali all'esercizio di attività di protezione civile, in essere o da acquisire a cura dell'Agenzia.
2. L'Agenzia può concorrere alla copertura degli oneri derivanti dall'impiego dei beni comodati, nonché alla manutenzione degli stessi, anche concedendo un contributo la cui entità, determinata nel relativo POA, è definita sulla base sia delle disponibilità di bilancio che delle analisi dei costi, effettivamente sostenuti a tale scopo, nel corso dell'annualità precedente.
3. Il "Contratto di comodato" viene redatto e sottoscritto come da schema in allegato A alla presente convenzione ed avrà validità per ogni bene consegnato con apposito "Verbale di consegna" da redigere e sottoscrivere in conformità allo schema in allegato B alla presente convenzione.
4. Al fine di consentire l'immediata operatività delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si intendono rinnovati per la durata prevista all'art. 8, i "Contratti di comodato" e i "Verbali di consegna" per le attrezzature ed i mezzi già concessi in attuazione delle precedenti convenzioni, e analiticamente indicati nell'allegato "C" alla presente convenzione.

Art. 5

(Comitato tecnico)

1. Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione dei POA di cui ai precedenti artt. 2 e 3, provvede un Comitato tecnico composto da dirigenti e/o funzionari di ciascuna delle due strutture, rispettivamente designati.
2. In sede di valutazione tecnica del POA per l'anno seguente, il Comitato tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta nell'anno precedente e formula, al riguardo, una valutazione redatta per iscritto del livello di perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma, nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari;
3. Delle riunioni del Comitato tecnico viene redatto apposito verbale da acquisire agli atti dell'Agenzia.

Art. 6

(Oneri a carico dell'Agenzia e modalità di impiego delle risorse disponibili)

1. L'onere finanziario annuo a carico dell'Agenzia per l'attuazione della presente convenzione viene determinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, con atto amministrativo adottato dall'Agenzia stessa, nell'ambito della programmazione annuale di attività.
2. L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attività contenute nel POA, per le quali sia prevista l'erogazione di un contributo a favore della Direzione da parte dell'Agenzia, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell'Agenzia stessa, avviene con le seguenti modalità:
 - a) per le attività di cui all'art. 2, comma 3 della presente convenzione, fatta eccezione per le attività indicate alla lettera b):
 - anticipazione pari al 50% dell'importo complessivo delle risorse assegnate, da disporre in seguito all'approvazione del programma medesimo;
 - saldo della somma rimanente, previa presentazione di idonea documentazione probatoria della spesa da parte della Direzione, secondo le modalità stabilite al

successivo art. 7, tenuto conto anche dell'attività di verifica prevista dal precedente art. 5, comma 2.

b) per le attività di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della presente convenzione:

- anticipazione pari al 90% dell'importo complessivo delle risorse assegnate, da disporre in seguito all'approvazione del programma medesimo;
- saldo della somma rimanente, previa presentazione di idonea documentazione probatoria della spesa da parte della Direzione, secondo le modalità stabilite al successivo art. 7, tenuto conto anche dell'attività di verifica prevista dal precedente art. 5, comma 2.

3. Le summenzionate risorse finanziarie vengono concesse ed erogate nel rispetto della tipologia di spesa riferibile al pertinente capitolo di bilancio dell'Agenzia.

4. La Direzione ha cura di fornire all'Agenzia i riferimenti contabili necessari all'erogazione delle summenzionate risorse.

Art. 7

(Rendicontazione attività)

1. Per le attività indicate all'art. 2, comma 3, della presente convenzione per le quali sia prevista l'erogazione di un contributo a favore della Direzione da parte dell'Agenzia, la liquidazione della somma assegnata avviene previa presentazione, da parte della Direzione, di dettagliata relazione e di un rendiconto a consuntivo delle attività svolte e delle spese sostenute, nonché di apposita dichiarazione di accettazione dei vincoli di destinazione d'uso.

2. La specifica documentazione di rendicontazione necessaria all'erogazione del contributo, anche in relazione alla tipologia di spesa prevista, è espressamente indicata nel POA di riferimento.

3. L'Agenzia liquida il contributo finanziario concesso previa verifica della documentazione di rendicontazione trasmessa ritenuta ammissibile a liquidazione secondo quanto regolamentato dal POA.

Art. 8

(Durata e risoluzione anticipata della convenzione)

1. La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile previa intesa tra le parti, entro 60 giorni dalla scadenza, di ulteriori 3 anni, tramite atto amministrativo dell'Agenzia; vincola l'Agenzia, in termini finanziari, annualmente, secondo le disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di bilancio all'uopo istituiti.
2. Qualsiasi modificazione alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti e avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
3. Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida comunicata tramite PEC, con preavviso di almeno trenta giorni, per provata inadempienza agli impegni previsti nei precedenti articoli.
4. In caso di risoluzione anticipata della convenzione, la Direzione si impegna a restituire i beni comodati nello stato d'uso in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Art. 9

(Controversie)

1. In caso di controversie tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, qualora non si raggiunga una definizione bonaria, sarà esclusivamente competente il foro di Bologna.

Art. 10

(Registrazione)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso; le spese sono a carico della parte richiedente.

Letto approvato e sottoscritto

Bologna, Lì (data firma digitale)

Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile

Il Direttore

Dott. Maurizio MAINETTI

(firmato digitalmente)

Ministero dei Trasporti - Corpo delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera -
Direzione Marittima di Ravenna

Il Direttore Marittimo

C.V. (C.P.) Pietro RUBERTO

(firmato digitalmente)

ALLEGATI:

- A) Contratto di Comodato
- B) Verbale di consegna
- C) Elenco beni regionali con rinnovo Contratto Comodato